



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, dott. Alberto Pavan nel procedimento iscritto al n. 2592/2015 R.G.

**TRA**

*FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA'*, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in via A. Moro n. 57, C.F. 90010800838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, La Rocca Domenico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso ai sensi dell'art. 28, della l. n. 300/1970, dall'avv. Barbera Alberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Fiore, a Messina, in via S. Agostino n. 4;

RICORRENTE

**CONTRO**

*AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA*, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, dott. Gaetano Sirna, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato congiunto materialmente all'atto, dall'avv. Merlo Arturo, presso il cui studio a Messina, in via Loggia dei Mercanti n. 19 è elettivamente domiciliata;

RESISTENTE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/06/2015

letti gli atti ed i documenti prodotti;

sentita la discussione orale della causa;

ha emesso il seguente

**DECRETO AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L. N. 300/1970**

Con ricorso depositato il 11/05/2015, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità esponeva:

- di esser firmataria dei vigenti C.C.N.L. del comparto Sanità, del C.C.N.L. 07/04/1999 e del relativo contratto integrativo del 20/09/2001;
- che, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. è prevista la stipula del contratto integrativo tra le parti, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, ovvero i fondi per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica e per il finanziamento dei trattamenti accessori;
- che in sede di contrattazione collettiva sono regolati i sistemi di incentivazione del personale ed i criteri per la ripartizione delle risorse, tra cui specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni risultati;
- che, essendo materia devoluta alla contrattazione decentrata in sede aziendale, l'azienda ospedaliera resistente non poteva unilateralmente utilizzare le somme di cui al predetto fondo;
- che, con delibera n. 123/DG, di data 21/01/2015, la resistente aveva unilateralmente deliberato di

utilizzare le somme del fondo di produttività comparto 2014, per il pagamento dei dipendenti utilizzati nell'ambito del progetto obiettivo "prolungamento attività a supporto Direzione Strategica Aziendale per complessive 200 ore;

- che erano stati violati gli obblighi di informativa e di partecipazione contrattualmente assunti, ledendo anche la sua immagine e credibilità;
- che trattasi di comportamento antisindacale, del quale ne andava ordinata l'immediata cessazione.

Con memoria difensiva depositata all'udienza del 23/06/2015, si costituiva l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, deducendo:

- che, con deliberazione n. 123 del 21/01/2015 erano stato deliberato di utilizzare le somme di cui al fondo di produttività comparto 2014 per i dipendenti impegnati nel progetto obiettivo "prolungamento attività a supporto Direzione Strategica Aziendale";
- che l'oggetto della citata deliberazione rientrava tra quelle riservate alla contrattazione decentrata e che, in sede di delegazione trattante – area comparto – (verbale del 17/04/2013). Il commissario straordinario aveva proposto l'assegnazione del 20% del fondo di produttività secondo le esigenze aziendali;
- che vi era stata opposizione da parte delle OO.SS. , stante la generica soluzione, ritenendosi l'idoneità della preventiva trasmissione, di volta in volta, dei progetti per poterli valutare singolarmente, con la sola opposizione della ricorrente;
- che, sulla base di tale concertazione, era stato trasmesso ad ogni sindacato il progetto di utilizzazione, di cui alla citata delibera, operando nel rispetto di correttezza e buona fede;
- che, alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso andava rigettato.

La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti in allegato ai rispettivi atti introduttivi, veniva discussa all'udienza del 23/06/2015 e posta in riserva.

Il ricorso è fondato.

Secondo l'art. 4 del C.C.N.L. Comparto Sanità, sottoscritto il 07/04/1999, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, in sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo, utilizzando le risorse del fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori e del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Le materie riservate alla contrattazione collettiva integrativa risultano essere, tra l'altro, per quanto d'interesse nella presente vicenda, i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse al fondo per i premi della qualità della prestazione individuale, per i compensi di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni e di risultati del personale.

Con deliberazione n. 123/DG del 21/01/2015, l'Azienda Sanitaria Provinciale ha deliberato, prendendo atto della precedente deliberazione n. 3570/DG del 17/12/2014 di approvazione del progetto obiettivo "Prolungamento attività a supporto della Direzione Strategica Aziendale", di attribuire a due dipendenti il pagamento delle ore effettuate al di fuori dell'orario normale di lavoro, con una spesa complessiva di € 3.600,00, imputata al fondo economico della produttività comparto 2014.

Trattasi di materia certamente riconducibile a quelle riservate alla contrattazione collettiva integrativa e, nel caso di specie, risulta che non vi è stata alcuna contrattazione collettiva integrativa sul punto, in violazione della predetta disciplina del C.C.N.L., emergendo dagli atti solamente un verbale di incontro sindacale di data 17/04/2013, in cui si era trovato l'accordo tra la parte pubblica e la CISL, UIL, CGIL, FSI e NURSING-UP sull'adozione della schede di valutazione vigenti per il pagamento della produttività dell'anno 2012 e l'invio alla ricorrente della proposta di progetto obiettivo "Prolungamento attività a supporto Direzione Strategica Aziendale".

Né può rilevare il documento relativo all'ipotesi di accordo fondi contrattuali anno 2014, che da un lato risulta successivo alla delibera impugnata, dall'altro non risulta sottoscritto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono, ai sensi dell'art. 91, I comma c.p.c., la soccombenza, con condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite alla Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità.

#### **P. Q. M.**

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del ricorso, ordina all'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, dispone la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 123/DG del 21/01/2015 e la rimozione dei suoi effetti.

Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite alla Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, quantificate in complessivi € 930,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IV.A..

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Messina, lì 26/06/2015

Il Giudice del Lavoro

Dott. Alberto Pavan